

Emilio Meneghella

Protecting Art Collections

La Protezione delle Collezioni d'Arte (2025)



Ascheri
& Partners

Ascheri
Nelson

Ascheri
Academy

QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – N. 47 - 16 GENNAIO 2025

Coordinatore: Guido Ascheri

A cura di
EMILIO MENEGHELLA



Dottore Commercialista e Revisore Legale in Italia e ICAEW Chartered Accountant in Inghilterra e Galles, dedica da decenni la sua attività professionale al mondo del business.

Costantemente aggiornato in materia di diritto societario, fiscalità, normativa bancaria e valutaria dei Paesi UE ed extra UE, offre supporto alle aziende per operazioni crossborder quali:

- *costituzione di società o apertura di filiali all'estero;*
- *trasferimento o delocalizzazione in Paesi esteri;*
- *ristrutturazione di multinazionali;*
- *insolvenza transfrontaliera;*
- *fusioni societarie ed altro.*

I ruoli societari ricoperti sono disparati: amministratore unico, consigliere di amministrazione, liquidatore, sindaco, presidente del collegio sindacale, revisore unico, commissario liquidatore, commissario governativo, organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

*Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il **Codice delle leggi nazionali e comunitarie per la internazionalizzazione di impresa** (2018).*

INDICE

1. Presentazione	1
2. Premesse... necessarie	2
3. Il mercato mondiale dell'arte.....	4
3.1. Vendite mondiali	4
3.2. Mercati più importanti	4
3.3. Canali e piattaforme di vendita	5
4. Alcune collezioni notevoli	7
4.1. Le più importanti collezioni d'arte private nel mondo	7
4.2. Le collezioni d'arte private di maggior valore del mondo	7
5. La fondazione	9
6. Il trust.....	12
7. L'intervento della fiduciaria.....	18
8. Cosa succede in caso di successione	21
9. Il fisco italiano e le opere d'arte.....	24

***Questo e-book è aggiornato al 16 gennaio 2025.**

Si segnala che la legislazione e la prassi amministrativa sono soggette a costanti aggiornamenti. Si invita pertanto a verificare eventuali modifiche normative o interpretative intervenute successivamente alla data di pubblicazione.

ASCHERI & PARTNERS, STUDIO COMMERCIALISTI

Presta, in collaborazione con altri professionisti, consulenza tributaria e societaria internazionale. Privilegiamo la collaborazione con gli studi professionali che all'interno della loro struttura non hanno una sezione specializzata per la consulenza internazionale. Il professionista mantiene sempre la titolarità dell'incarico professionale conferito dal suo cliente. La nostra mission consiste, inoltre: nell'assicurare la cura degli affari e degli interessi, spesso complessi, dei clienti in campo societario, tributario, finanziario e commerciale. Pianificazione fiscale internazionale, costituzione di società, servizi contabili, bilanci e dichiarazione dei redditi, tutela del patrimonio e passaggio generazionale.

ASCHERI NELSON, STUDIO LEGALE

Ascheri Nelson è uno studio legale con sede a Londra che offre consulenza legale qualificata, puntuale ed efficiente ai propri clienti. I nostri avvocati sono impegnati nella risoluzione delle controversie con integrità, responsabilità ed eccellenza, cercando sempre le migliori soluzioni attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione. Prestiamo particolare attenzione alla comunicazione, alla capacità di risposta e ai dettagli, collaborando con terzi per raggiungere i migliori risultati. Il nostro studio vanta una visione internazionale e un team di avvocati e consulenti riconosciuti come leader nelle rispettive aree di competenza. Grazie alla loro esperienza, possiamo affrontare una vasta gamma di questioni legali, tra cui immobiliare, successioni, immigrazione, diritto del lavoro, leggi commerciali, contrattualistica e recupero crediti.

ASCHERI ACADEMY, FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Ascheri Academy è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, collaborando con una rete di professionisti e docenti qualificati. Forniamo formazione attraverso dispense e circolari online, incontri in aula con tutor e webinar a distanza. Organizziamo regolarmente riunioni professionali e conferenze aziendali per discutere e approfondire argomenti di particolare interesse. La formazione e l'apprendimento sono al centro della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e incoraggiamo coloro che desiderano formarsi e aggiornarsi durante tutta la loro carriera. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.



Copyright © 2025 Ascheri Academy

Tutti i diritti riservati.

ISBN 978-1-916957-17-6

1. PRESENTAZIONE

Questo testo nasce dai webinar che ho tenuto negli anni per iniziativa di Ascheri Academy, coordinata dal Collega Guido Ascheri e animata dal gruppo di professionisti che collaborano alle attività dello studio Ascheri & Partners e dello Studio Legale Adam Nelson di Londra.

Di taglio più che possibile pratico, il testo vuole offrire un primo orientamento per professionisti e per family office desiderosi di misurarsi con la ricerca e l'applicazione di adeguati strumenti giuridici per proteggere, valorizzare e trasmettere opere e collezioni d'arte.

Qualche incursione nel mercato dell'arte di oggi consente poi di comprendere nel concreto le dimensioni numeriche del fenomeno collezionistico. Per lo stesso motivo mi piace ricordare l'elenco in ordine decrescente delle 10 opere d'arte più costose vendute (all'asta) nel 2024:

1. "L'empire des lumières" di René Magritte (1954) prezzo: \$121,2 milioni
2. "Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half" di Ed Ruscha (1964) prezzo: \$68,3 milioni
3. "Nymphéas" di Claude Monet (1914-17) prezzo: \$65,5 milioni
4. "Untitled (Yellow and Blue)" di Mark Rothko (1954) prezzo: \$32,5 milioni
5. "Meules à Giverny" di Claude Monet (1893) prezzo: \$34,8 milioni
6. "Flowers" di Andy Warhol (1964) prezzo: \$35,5 milioni
7. "Portrait of Fräulein Lieser" di Gustav Klimt (anno non specificato) prezzo: \$32 milioni
8. "Femme qui marche II" di Alberto Giacometti (1932-36) prezzo: \$26,6 milioni
9. "La Statuaire" di Pablo Picasso (1925) prezzo: \$24,8 milioni
10. "Untitled" di Jean-Michel Basquiat (1982) prezzo: \$22,95 milioni

“L'arte spazza dalla nostra anima la polvere della quotidianità”

(Pablo Picasso)

2. PREMESSE... NECESSARIE

Non posso sottrarmi ad alcune premesse necessarie – se non indispensabili - per dare alla materia il giusto inquadramento e sottrarla così alla presenza di percorsi cognitivi incerti ed illusori.

Ho voluto affrontare l'argomento delle collezioni d'arte e della loro gestione (valorizzazione, protezione, trasferimento) dal punto di vista del professionista perché il confronto non soltanto con colleghi ed avvocati, ma anche con le private bank sempre molto attente all'argomento, evidenzia che ormai gli oggetti d'arte sono diventati un **asset class** sicuramente presente nel patrimonio degli investitori più ricchi, benché relegato al 4%-5% del patrimonio degli investitori.

La seconda considerazione necessaria è che in periodi di economia non serena, di economia perturbata, l'investimento in oggetti d'arte diviene un investimento in **beni rifugio**. E, dato che da tempo viviamo un'economia spesso sottoposta a perturbazioni forti e ricorrenti, rispetto agli investimenti ad esempio in titoli ed in altri strumenti finanziari, l'oggetto d'arte resta sempre un bene rifugio molto quotato. E questo è tanto vero che, per esempio, nel 2024 le tre principali case d'asta globali - Sotheby's, Christie's e Phillips - hanno registrato vendite totali di arte e oggetti da collezione per 16,8 miliardi di sterline. Questo dato rappresenta un aumento di circa il 17,5% rispetto al dato del 2022 (14,3 miliardi di sterline). L'incremento delle vendite riflette la continua resilienza e crescita del mercato dell'arte di fascia alta, nonostante le sfide economiche globali. I fattori che hanno contribuito a questo aumento includono:

- una maggiore adozione di piattaforme di vendita online e ibride;
- un rinnovato interesse per l'arte come bene rifugio in periodi di incertezza economica;
- l'emergere di nuovi collezionisti, in particolare dall'Asia e dal Medio Oriente;
- la forte domanda per opere di artisti blue-chip e contemporanei affermati.

La terza riflessione che ritengo importante da condividere con il lettore vuole tenere conto di alcune peculiarità del mercato dei beni da collezione e degli oggetti d'arte. In primis, questo mercato scambia **beni illiquidi**¹. Non è inoltre un mercato sul quale ci sono trattazioni semplici, trasparenti e continue sulle opere che eventualmente si decide di vendere. È poi anche un mercato non trasparente, perché ha una asimmetria informativa tra professionisti del settore e utenti ed acquirenti non professionisti molto ampia. Infine, è un mercato che propone di accedere ad investimenti che non danno rendimenti periodici. Un quadro –a differenze di un qualsiasi bond- non “stacca” alcuna cedola periodica. Una fotografia non corrisponde un dividendo, come invece fa una azione emessa da una SpA. Conseguenza che l'investimento in arte va preso con molta prudenza.

L'ultima delle mie premesse è un richiamo alla **massima attenzione**. La decisione di acquisto in questo campo esige sempre di essere assunta verificando attentamente il

¹ Illiquido in generale significa scarsamente o per nulla negoziabile e questo va contro i principi di tutela dell'investitore.

soggetto dal quale si va a comprare. È buona prassi cercare sempre di ottenere i certificati di autenticità e di provenienza dell'oggetto d'arte che si compra; verificare la corrispondenza tra l'opera che si sta acquistando e la foto che attesta la sua originalità. Ed è anche buona norma sia avere documenti fiscali, come ad esempio le fatture che descrivono l'oggetto che si compra, sia evitare il miraggio dei guadagni ricchi e facilmente a portata di mano.

In conclusione, il mercato dell'arte è un mercato nel quale vanno spesi ricerca del bello, passione, amore per gli oggetti d'arte e... denaro senza nessuna aspettativa di facili guadagni.

9. IL FISCO ITALIANO E LE OPERE D'ARTE

Per questa (ultima) parte di questo e-book ho scelto una trattazione che risultasse una breve raccolta di peculiarità e piccole sorprese che la legge italiana riserva alle opere d'arte ed agli oggetti da collezione. Lascio così ad altri studiosi –certamente più coinvolti di me nel diritto tributario- affrontare con completezza ed organicità questa materia. Ecco qui di seguito alcune **pillole su fisco italiano ed arte**³²:

successione 1 - la legge italiana esclude dall'attivo ereditario tassabile i beni culturali, quindi anche le opere d'arte, per le quali il ministero dei Beni culturali abbia dichiarato l'interesse storico artistico³³,

successione 2 – la legge italiana consente agli eredi di proporre la cessione di opere d'arte allo Stato in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione e delle relative imposte ipotecaria e catastale. Vengono menzionati i **«beni culturali vincolati o non vincolati (...) opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni»**. Quindi possono usarsi in pagamento:

- a. gli immobili;
- b. i beni culturali vincolati dal ministero;
- c. le opere suscettibili di vincolo, ma non ancora vincolate;
- d. le opere d'arte contemporanea,

arte come strumento di pagamento – si possono pagare parzialmente o integralmente anche le imposte sul reddito utilizzando opere d'arte,

arte come costo deducibile - per i redditi di lavoro autonomo i costi di acquisto di **«oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione»** sono deducibili dal reddito (sebbene limitatamente all'1% dei compensi professionali dell'anno)³⁴,

Art Bonus e deduzioni fiscali - l'Art Bonus, introdotto nel 2014, continua a offrire un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo. Questo incentivo ha dimostrato la sua efficacia nel promuovere il mecenatismo culturale. In concreto: un'azienda decide di donare €100.000 per il restauro di un importante monumento storico. Grazie all'Art Bonus, l'azienda potrà beneficiare di un credito d'imposta di €65.000, riducendo significativamente il costo effettivo della donazione.

IVA sulle opere d'arte - l'aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle cessioni effettuate dall'autore dell'opera o dai suoi eredi, nonché alle importazioni di opere d'arte dall'estero. Questa misura mira a incentivare il mercato dell'arte e a favorire l'ingresso di opere

³² La legge italiana non contempla una definizione univoca di «opera d'arte». Questa ed i «beni culturali» sono disciplinati dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

³³ Vedasi il capitolo dedicato all'imposta di successione e donazione.

³⁴ Per il reddito di lavoro autonomo, il legislatore ha previsto che il costo d'acquisto o d'importazione degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione sia ricondotto nel novero delle spese di rappresentanza (art. 54-septies, del TUIR): **«Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione»**.

internazionali nel paese. Se un gallerista italiano acquista un'opera d'arte contemporanea direttamente da un artista francese per €50.000. L'importazione dell'opera in Italia sarà soggetta all'IVA al 10%, risultando in un'imposta di €5.000, anziché €11.000 se fosse applicata l'aliquota ordinaria del 22%.

Da ultimo ho l'obbligo di trattare un quesito sempre ricorrente che impegna Collegi, Avvocati e contribuenti. Ovvero se la vendita di un'opera d'arte fatta da un privato debba essere tassata o meno. È preferibile trattare questo bel quesito in due casi distinti³⁵.

caso A: una persona fisica vende un'opera acquistata dai genitori anni prima e ricevuta in donazione/eredità ovvero che ha acquistato tanti anni addietro. La cessione (*rectius* il prezzo incassato con la cessione) deve essere tassata?

soluzione: la cessione come sopra descritta appare un mero realizzo patrimoniale non imponibile in quanto non attratto dall'art. 67, c. 1, lett. i), TUIR, che annovera tra i redditi diversi «*i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente*». Quando ci si trova nel caso di vendite, diciamo così, non ricorrenti, quando l'opera d'arte era stata acquistata anni prima ovvero la si è ricevuta dai genitori in eredità, ebbene per quanto prima detto non si realizza con la cessione descritta un guadagno imponibile ai fini delle imposte sui redditi. In pratica il cedente NON sta svolgendo un'attività commerciale non esercitata abitualmente. Quindi, la vendita effettuata «una tantum» di un'opera d'arte (anche di valore rilevante) da parte di una persona fisica non realizza mai materia imponibile, e l'intero prezzo ricevuto non va mai ed in alcun modo tassato.

caso B: il cosiddetto «collezionista vivace/dinamico» che compra, rivende e reinveste in opere d'arte il ricavato delle alienazioni. La cessione (*rectius* il prezzo incassato con la cessione) deve essere tassata?

soluzione: sono escluse dalla tassazione le condotte semplicemente traslative del diritto di proprietà a titolo oneroso, atteso che la nozione di reddito derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente implica necessariamente una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la stretta relazione funzionale tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita³⁶. In pratica è questo il caso di qualche collezionista più dinamico e più spregiudicato che ama «fare trading» con le opere d'arte con acquisti e vendite frequenti. Se questo collezionista – come dice la Cassazione- ha anche compiuto atti che siano plurimi, siano tra loro coordinati e che siano diretti a realizzare uno scopo di guadagno, allora potremmo trovarci di fronte ad un atto di cessione da sottoporre a tassazione. Difatti, in questo caso l'investitore in opere d'arte -per l'intento speculativo perseguito- di fatto esercita un'attività commerciale seppure in maniera non abituale, realizzando, quindi, redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR.

La soluzione data dalla Cassazione³⁷ - di recente la Corte di Cassazione è tornata a

³⁵ La riforma fiscale introdotta dalla Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successivamente implementata, ha portato a una nuova disciplina sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di opere d'arte da parte di collezionisti non imprenditori.

³⁶ Cassazione, sentenza n. 21776 del 20/10/2011.

³⁷ Ordinanza n. 6874 della Corte di Cassazione, depositata l'8 marzo 2023.

trattare il caso della cessione di opere d'arte. Possiamo pensare però che i principi dettati siano validi anche per il mondo del collezionismo. In sintesi, i giudici offrono queste tre soluzioni applicabili a tre ben distinti tipi di contribuenti:

il mercante di opere d'arte: *«colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere»*. Questi esercita una attività d'impresa e consegue redditi d'impresa ex art. 55 e successivi del TUIR ed è soggetto a IVA in base all'art. 4 del DPR 633/72;

lo speculatore occasionale: *«chi acquista occasionalmente opere d'arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile»*. Questi, invece, conseguirà redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera i), TUIR, ma non è soggetto a IVA per mancanza del requisito dell'abitudine³⁸;

il collezionista: *«chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza»*. Costui non sarà soggetto ad alcuna imposizione³⁹.

Raccomando sempre che –in ogni caso- si presti grande attenzione ai documenti che accompagnano una compravendita di oggetti d'arte. Anche al fine di invertire l'onere della prova con il fisco. In particolare:

- è bene redigere una proposta di acquisto avente data certa;
- non tralasciare nessun dettaglio nelle descrizioni dei documenti a corredo della transazione, quali: provenienza dell'opera, sua descrizione puntuale, anno di realizzazione; autore, anno di acquisizione del precedente proprietario, altro ritenuto di interesse;
- usare modalità di pagamento tracciate e che non lascino dubbi sulla «causale» del pagamento stesso.

Finito a Londra a febbraio 2025.

³⁸ L'attività del privato venditore di opere d'arte, se risponde al requisito dell'abitudine, può produrre reddito d'impresa. Per valutare l'abitudine si dovrà verificare la presenza di *«elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell'attività»*, quali: il numero delle transazioni effettuate; gli importi elevati; il quantitativo di soggetti con cui venivano intrattenuti rapporti; la varietà della tipologia di beni alienati.

³⁹ Sembra quindi di poter concludere che solo se il privato non esercita abitualmente l'attività di cessione di opere d'arte, o di oggetti da collezione, potrà essere considerato uno speculatore occasionale o un collezionista, da differenziare in base a criteri quali la finalità dell'acquisto e la durata temporale del possesso prima della rivendita.

Ascheri Group

10th Floor,
26-28 Hammersmith Grove,
Hammersmith,
London W6 7HA,
Regno Unito

Tel. +44 203 953 1150

Fax. +44 207 681 2206

Mobile +44 741 282 3932

Skype: ascheri-partners

info@ascheri.co.uk

info@ascherinelson.uk

info@ascheri.academy

info@ascherigroup.uk

<https://www.ascheri.co.uk>

<https://www.ascheri.academy>

<https://www.ascherinelson.uk>

<https://www.ascherigroup.uk>